



REPUBBLICA ITALIANA

120/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 61250** del registro di segreteria,

promosso da:

omissis (C.F. *omissis*), nato ad *omissis* (*omissis*) il *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Passiatore, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, in Piazza del Popolo n. 18 (pec giovannapassiatore@legalmail.it)

Appellante

contro

**- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro tempore;**

**- Comando Generale della Guardia di Finanza - Centro Informatico
Amministrativo Nazionale - con sede in Via Rodolfo Lanciani n. 11 -**

00162 Roma.

Appellati

avverso

per l'annullamento della sentenza n. 58/2023 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, depositata in data 10.05.2023, non notificata.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 5 giugno 2025, svolta con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Natale Longo, l'avv. Giovanna Passiatore per l'appellante e il capitano Federica Urbani, su delega del Comandante del Reparto, per la Guardia di Finanza.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 58/2023, depositata in data 10/5/2023, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, ha dichiarato inammissibile il ricorso di *omissis*, finalizzato ad <<accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Ernia sx L4 L5 con sofferenza neurogena cronica", sofferta dal Luogotenente C.S. *omissis*, nonché la ascrivibilità della stessa alla Tabella A Categoria VIII, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto del medesimo alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, e con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle somme a tale titolo dovute, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, come per legge>>.

In particolare, la sentenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso pensionistico sotto un duplice profilo, ovvero per carenza di un concreto e attuale interesse ad agire, ex art. 100 del codice di procedura civile nonché per mancanza di una previa domanda amministrativa, ex art. 153 comma 1 lett. b) del Codice di giustizia contabile.

Quanto alla carenza di interesse ad agire, il giudice di prime cure ha sostenuto di non poter scrutinare la fondatezza di una pretesa strumentale rispetto ad un interesse (ancora) mai oggettivamente manifestato, di incerta manifestazione futura sul piano sostanziale e sul quale, comunque, proprio per questo mai vi è stata, né ha potuto esservi, controversia con l'Amministrazione, ciò in quanto "la concessione al ricorrente della pensione privilegiata non è, infatti, attuale e potrebbe, in ogni caso, neppure mai concretizzarsi, atteso che il medesimo potrebbe non conseguire in futuro il diritto a pensione per cause imprevedibili ed estranee al possibile oggetto del presente giudizio (la relativa domanda, infatti, potrebbe non essere mai presentata; oppure, sempre in linea puramente teorica, potrebbero intervenire ulteriori limitazioni legislative al diritto in questione)".

Con riguardo alla mancanza di previa domanda amministrativa, il giudice di primo grado ha evidenziato che il ricorrente non ha nemmeno formulato istanza di trattamento privilegiato in via amministrativa e, quindi, questi non si sia pronunciato, né esplicitamente né implicitamente sulla stessa, come prescritto invece dall'art. 153, comma 1 lett. b) del c.g.c..

Pertanto, ha proseguito il giudice, nell'istanza amministrativa datata

11/09/2019, il ricorrente si è limitato a richiedere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità (Ernia sx L4-L5) ai soli fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo.

Avverso detta sentenza ha proposto appello *omissis*, rappresentato e difeso come in epigrafe, adducendo i seguenti motivi di appello:

- Violazione di legge sub violazione art. 100 c.p.c. nonché sub violazione art. 112 c.p.c.;
- Violazione di legge sub violazione art. 153, comma 1, lett. b) Codice Giustizia Contabile nonché sub violazione art. 112 c.p.c.;
- Illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Costituzione – Eccesso di potere sotto il profilo di insufficiente e comunque contraddittoria motivazione con conseguente violazione dell'art. 67 D.P.R. n. 1092/1973.

a) quanto al primo motivo di appello, pare attrice ha evidenziato come la domanda giudiziale chiedeva <<l'accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Ernia sx L4 L5 con sofferenza neurogena cronica", e solo conseguentemente – ed ovviamente subordinato al maturare dei requisiti di legge – l'accertamento e declaratoria del diritto del medesimo alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario>>.

Al contrario, la sentenza gravata avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda attorea fosse finalizzata esclusivamente al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, evidenziando

l'insussistenza dei relativi presupposti di legge e la carenza di domanda amministrativa di trattamento previdenziale.

Per converso, il ricorrente, anche in via amministrativa, aveva chiesto non solo il riconoscimento dell'equo indennizzo ma anche l'accertamento della dipendenza da causa di servizio per la suddetta patologia.

b) Quanto alla dichiarata inammissibilità per violazione dell'art. 153, comma 1, lett. b) del Codice Giustizia Contabile, il ricorrente ha evidenziato che la sentenza riconduce la inammissibilità del ricorso alla mancata proposizione di domanda amministrativa di pensione privilegiata, nel mentre egli ha richiesto in giudizio (e in via amministrativa) l'accertamento e declaratoria della dipendenza da causa di servizio della infermità sofferta; né d'altra parte egli poteva richiedere la pensione privilegiata, essendo ancora in servizio e non avendo maturato i requisiti per il pensionamento. D'altra parte, egli non avrebbe potuto inoltrare domanda di pensione privilegiata in mancanza del previo riconoscimento di un'infermità come dipendente da causa di servizio.

c) Quanto ai profili inerenti alla motivazione, l'appellante ha ritenuto la sentenza gravata "evidentemente lesiva della posizione giuridica soggettiva del Sig. *omissis* nonché priva di un adeguato e condivisibile impianto motivatorio, atteso che le argomentazioni ivi contenute si pongono in palese contrasto con i fatti di causa e con la documentazione probatoria in atti".

L'appellante ha quindi concluso chiedendo, previa CTU, di annullare

la sentenza gravata, con ogni conseguente provvedimento (compresa la remissione al primo giudice) e con “conseguente accertamento e declaratoria del diritto del medesimo alla percezione, al raggiungimento dei requisiti di legge, del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”.

Il tutto con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.

Con memoria datata 13/2/2025, si è costituita la Guardia di Finanza, che ha sostanzialmente aderito alle ragioni fatte proprie dalla sentenza gravata.

Quanto alla carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., la GDF ha evidenziato che il militare, all’epoca del ricorso introduttivo, era ancora in servizio cosicché appare evidente l’assenza, in capo al ricorrente, di un interesse pensionistico concreto e attuale a ricorrere.

Con riguardo alla carenza di previa domanda amministrativa, la GDF ha evidenziato che il ricorrente ha inoltrato un’istanza amministrativa di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di contestuale liquidazione dell’equo indennizzo, senza la presenza di alcuna istanza pensionistica.

L’amministrazione ha poi sostenuto la riscontrabilità di una puntuale motivazione del giudice a sostegno della sentenza gravata.

La GDF ha quindi concluso chiedendo, oltre al rigetto della richiesta CTU, di respingere l’appello.

All’udienza del 5 giugno 2025, le parti presenti hanno richiamato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Motivi della decisione

[1] L'appello deve ritenersi giuridicamente fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Quanto alla ritenuta carenza di interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c., secondo pacifica giurisprudenza, la condizione dell'azione in questione prevista dalla disciplina processualcivilistica (art. 100 c.p.c.), espressamente richiamata dall'art. 7, comma 2, del codice di giustizia contabile, deve ritenersi integrata ogni qualvolta chi agisce in giudizio rappresenta che un determinato risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non sarebbe conseguibile in assenza dell'intervento del giudice (tra le altre, Sez. II App. sent. n. 294/2023, n.301/2019; Sez. III App., sent. n. 646/2017).

Conseguentemente, la verifica della sussistenza dell'interesse ad agire deve compiersi avuto riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e sul suo prevedibile esito (Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7786, id. 16 ottobre 2013, n. 23357; id. 13 giugno 2014, n. 13485).

Nella fattispecie concreta in esame, ritiene questo giudice evidentemente sussistente l'interesse ad agire del militare, pur ancora in servizio, all'accertamento giudiziale (pur ai fini di un futuro trattamento pensionistico) della dipendenza dal servizio delle patologie riscontrate, considerato l'avvenuto diniego in via amministrativa e tenuto conto che il riconoscimento della dipendenza costituisce presupposto necessario per la maturazione del diritto alla

pensione privilegiata (cfr: Corte di cassazione, ordinanza n. 4325/2014).

Peraltro, detto principio è stato recentemente fatto proprio dalle stesse Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. 12/QM/2023), che, con riguardo ad un'azione intentata da un funzionario di Polizia ancora in servizio e finalizzata ad ottenere l'accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio (denegata in via amministrativa) di alcune infermità, ha riscontrato la sussistenza "in concreto e all'attualità" dell'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio. E ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio".

Le Sezioni riunite hanno evidenziato che "lo svilimento dell'interesse alla coltivazione di un giudizio durante il servizio (e non dopo la sua cessazione, come sarebbe fisiologico se l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità venisse chiesto nell'ambito della domanda finalizzata ad ottenere la pensione) è fondato su una non appropriata interpretazione dell'art.12 (Unicità di accertamento) del d.P.R. 461/2001".

Detto principio di unicità dell'accertamento deve invece ricomprendere, per un principio di simmetria normativa, anche il "disconoscimento" della medesima, cosicché ben "vi può essere, in concreto e all'attualità, l'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio. E ciò per

evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio. In ogni caso, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza".

Il motivo di appello del capo della sentenza in questione deve dunque ritenersi giuridicamente fondato (cfr: Sez. II App., sent. n. 225/2024).

[2] Parimente meritevole di accoglimento risulta, alla luce della giurisprudenza contabile, l'ulteriore motivo di appello relativo alla ritenuta carenza di previa domanda amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b) del Codice Giustizia Contabile.

In proposito, il giudice della nomofilachia contabile, nella già menzionata sentenza n. 12/QM/2023, ho formulato, dopo una puntuale analisi degli orientamenti interpretativi riscontrabili in giurisprudenza, il seguente principio di diritto: *"È ammissibile, ai sensi*

dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata".

In proposito, le Sezioni riunite hanno rimarcato che detto esito ermeneutico appare coerente con il dato lessicale della lettera b) dell'art. 153 c.g.c., considerato che <<l'inammissibilità del ricorso non è predicata in relazione alla mancanza della domanda "di pensione" ma, semplicemente, con riferimento alla mancanza della domanda "sulla quale non si sia provveduto (esplicitamente o implicitamente, per via del silenzio) in sede amministrativa">>.

Pertanto, hanno proseguito le Sezioni riunite, <<questa norma...ha un connotato solo procedurale e non è, invece, destinata a selezionare una particolare situazione (quella del pensionato che abbia attivato il procedimento amministrativo e sia rimasto insoddisfatto dell'esito o sia rimasto sprovvisto della risposta provvedimento) rendendo, solo quella, azionabile in giudizio>>, in quanto <<Ben possono ricorrere situazioni diverse (come, appunto, quella della reazione del lavoratore pubblico ancora in servizio cui sia stato negato il riconoscimento da causa di servizio della dipendenza dal medesimo patita) nella quali, a prescindere dalla domanda di pensione, la tutela giudiziale è comunque ammessa>>, anche se <<In casi di tal genere, comunque, occorre in concreto valutare la sussistenza

delle altre condizioni dell'azione e, in particolare, quella dell'interesse ad agire>>.

L'appello deve dunque essere accolto, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di censura, con conseguente remissione degli atti, ex art. 199, comma 2, c.g.c, al primo giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello promosso da *omissis* e iscritto al **n. 61250** e, ai sensi dell'art. 199, comma 2 c.g.c., rimette gli atti al primo giudice in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in segreteria il 31/07/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta